

## **Circolare del 13/03/2009 n. 8**

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata

### **IVA**

#### **6.7 Esigibilita' "per cassa" e pagamenti frazionati**

D. Come devono essere applicate le disposizioni dell'articolo 7, del d.l. n. 185 del 2008, nel caso in cui, a fronte di un'unica fattura, vengano effettuati pagamenti frazionati?

R. L'articolo 7 del d.l. n. 185 del 2008 ha esteso le disposizioni sull'esigibilita' differita dell'imposta sul valore aggiunto contenute nell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte dei soggetti che realizzano un determinato volume d'affari, da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ne consegue che i predetti soggetti possono differire l'esigibilita' dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo e, comunque, non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, salvo l'ipotesi in cui, prima del termine annuale, i cessionari o committenti siano stati assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.

Come gia' chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA ad esigibilita' differita, il pagamento del corrispettivo determina l'esigibilita' dell'imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento, anche parziale, l'esigibilita' si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui e' avvenuto il pagamento stesso.

A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori.